

AGEVOLAZIONI

La detraibilità delle spese di istruzione universitaria per l'anno 2017

di Luca Mambrin

È stato recentemente pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (n. 64 del 17.03.2018) il [Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 28.12.2017](#) con il quale vengono stabiliti **gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2017**.

L'[articolo 15, comma 1, lettera e\) Tuir](#) prevede infatti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** delle spese sostenute per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali distinguendo:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali**, le quali sono **interamente detraibili**;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane** le quali possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con **Decreto del Ministero dell'Istruzione**, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Per **l'anno 2017** il decreto di riferimento è il [D.M. 28.12.2017](#) il quale prevede che **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata **in base a ciascuna area disciplinare di afferenza** ed in base **alla Regione in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico - sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Nell'**allegato 1** al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e **le zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato**, di **specializzazione** e ai **master universitari** di primo e secondo livello **sono detraibili**

nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

Spesa massima detraibile NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700 € 2.900	€ 1.800

A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 L. 549/1995](#).

La **detrazione** spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria;**
- **corsi universitari di specializzazione;**
- **corsi di perfezionamento;**
- **master universitari;**
- **corsi di dottorato di ricerca;**
- **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie;
- **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

Per quanto riguarda la **tipologia di spese detraibili**, l'agevolazione spetta per le spese sostenute per:

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea;**
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria ([risoluzione 87/E/2008](#));
- la **frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del [D.M. 249 del 10.09.2010](#), presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La **detrazione** invece **non spetta per:**

- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "*spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria*";
- le spese relative **all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio**, necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Nella [circolare 18/E/2016](#) l'Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla **detraibilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detraibilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'**importo massimo** stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla **medesima area disciplinare** e alla zona geografica in cui ricade il **domicilio fiscale del contribuente**;
- le spese sostenute per la frequenza di **corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "**Umanistico – sociale**". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella **regione in cui si svolge il corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **Università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha **sede legale l'università**.

Le spese sono detraibili anche se sostenute **per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio).

Se il documento di spesa è intestato ad **uno dei genitori**, la **detrazione** compete **al genitore stesso**.

